

Prefettura di CASERTA
Ufficio ricorsi CDS
Piazza Vanvitelli 81100 CASERTA

OGGETTO: OPPOSIZIONE A VERBALI CDS

SANZIONE ACCESSORIA MANCATA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE ex art. 126 bis CDS

PROMOSSO DA:

Sig. _____ nato a _____

Il _____ residente in _____

Via _____ N° _____

Estremi atto impugnati	Data notifica	Redatto da
		PM CELLOLE

Premessa:

Il verbale per sanzione accessoria ex art 126 bis qui impugnato e palesemente illegittimo.

Preliminarmente è bene precisare che relativamente al primo verbale n° _____ redatto dalla Polizia Municipale di Cellole questo risulta essere stato impugnato dinanzi a codesta Prefettura con ricorso presentato in data _____ a mezzo PEC come da documentazione che si allega.

(ALTRO) _____

(non barrare questa casella in caso di comma 9 e/o 9 bis) **IL RICORRENTE HA CORRETTAMENTE COMUNICATO I DATI DEL CONDUCENTE NEI MODI E NELLE FORME COSI' COME INDICATO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO 300/A/3971/11/109 del 29 aprile 2011. INFATTI LO STESSA HA PRESENTATO LE GENERALITA' DEI DATI DEL CONDUCENTE ALL'INTERNO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO AVVERSO IL PRIMO VERBALE SOPRA INFCATO E RECAPITATO ALLA PREFETTURA DI CASERTA NELLA CITATA DATA.**

MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO: 300/A/3971/11/109 del 29 aprile 2011 - ART. 142 comma 6 bis chi fa ricorso può non comunicare il responsabile dell'infrazione.

Chi fa ricorso non ha l'obbligo di comunicare il responsabile dell'infrazione fino a che il procedimento non si è concluso.

Con la circolare 300/a/3971/ 11/109/16 il Ministero dell'Interno ha precisato che l'automobilista che propone ricorso avverso una sanzione amministrativa accompagnata dall'invito a fornire i dati del conducente del veicolo, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non è tenuto, in pendenza del ricorso, a rispondere alla richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore.

L'invito a fornire i dati dovrà essere rinnovato una volta

esaurito il contenzioso e solo nell'ipotesi che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato.

Questa circolare fuga ogni dubbio in merito. Dunque anche se i ricorsi fossero stati rigettati, la l'accertatore avrebbe dovuto rinnovare l'invito a conoscere i dati del conducente ed in mancanza – e solo in tale ipotesi – inviare le multe per mancata comunicazione dei dati del conducente.

Trattasi dunque di sanzioni accessoria ex art. 126 bis CDS emessa in pendenza di ricorso avverso l'originario verbale e pertanto illegittima.

La legge dispone che senza la definizione del primo ricorso e il passaggio in giudicato delle eventuali opposizioni è illegittima anche la sanzione che teste' si impugna in questa sede.

Si aggiunga che la Sentenza della Corte Costituzionale del 24.01.2005 n° 27 punto 9.1.2.— ha dichiarato: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione” - pertanto alcuna sanzione accessoria può essere irrogata fino al passaggio in giudicato di tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi.

SI CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE IMPUGNATO.

_____ li _____

Firma del ricorrente
